

COMUNE DI LANCIANO

Regolamento di disciplina della composizione e delle attività del Comitato dei Garanti



Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Funzioni e compiti

Art. 3 - Composizione

Art. 4 - Modalità di elezione del rappresentante dei dirigenti

Art. 5 - Comitato dei Garanti istituito in Convenzione tra enti

Art. 6 - Durata e sostituzione nell'incarico

Art. 7 - Sede

Art. 8 - Criteri di funzionamento

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la composizione, le funzioni, i compiti, la nomina e le attività svolte dal Comitato dei Garanti.

Art. 2 - Funzioni e compiti

1. Il Comitato dei Garanti svolge i compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti indicati all'art. 21, commi 1 e 1 bis, del D. Lgs. 165/2001, nonché ogni altra funzione prevista per legge, per regolamento, dal C.C.N.L. Area Dirigenza (Regioni AA.LL.) o da altre fonti normative vigenti durante il periodo dell'incarico.

Art. 3 - Composizione

1. Il Comitato dei Garanti è composto da tre componenti, due dei quali, scelti tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Trattasi, di norma, di magistrati del T.A.R., magistrati ordinari, esponenti dell'avvocatura dello Stato, alti funzionari o dirigenti esperti di organizzazione, anche collocati in quiescenza, avvocati del libero foro, preferibilmente con esperienza in materia di diritto del lavoro.

2. I suddetti componenti vengono nominati dal Sindaco di Lanciano, di cui uno liberamente scelto dall'Amministrazione tra le professionalità come riportate nel comma 1 del presente articolo, l'altro, a seguito di formale richiesta, indicato da un'Amministrazione Centrale, di norma Ministero dell'Interno (Prefettura).

3. Ad uno dei componenti il Sindaco di Lanciano conferisce le funzioni di Presidente del Comitato.

4. Il terzo componente, denominato componente "aggiunto", è un rappresentante eletto dai dirigenti conformemente a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, del C.C.N.L. 23.12.1999 e secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento.

5. La nomina del componente "aggiunto" avviene con provvedimento del Sindaco a conclusione delle procedure elettorali, di cui all'art.4.

Art. 4 – Modalità di elezione del rappresentante dei dirigenti

1. L'assemblea dei dirigenti è appositamente convocata dal Segretario Generale, presso gli uffici dell'Amministrazione comunale e risulterà valida se presenti e votanti la metà più uno dei dirigenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio presso il Comune.

2. Ogni dirigente ha diritto ad esprimere una sola preferenza.

3. In caso di assenza un dirigente potrà delegare per iscritto un altro dirigente ad esprimere il proprio voto. In tal caso, il delegato esprimerà separatamente due preferenze.

4. La votazione avverrà con scrutinio segreto, mediante apposita scheda elettorale, nella quale potrà essere espressa la preferenza. Risulta eletto chi riceve il maggior numero di preferenze e, comunque, non meno di due.

5. Sono candidabili e, quindi, eleggibili prioritariamente gli stessi dirigenti; in subordine (ossia qualora nessun dirigente si candidasse o nessun dirigente ricevesse almeno due preferenze), i dirigenti potranno esprimere un nominativo esterno all'Ente (dipendente di pubblica amministrazione, privato o libero professionista), purché in possesso di specifiche competenze nel campo della valutazione delle prestazioni e dei comportamenti organizzativi dei responsabili gestionali con esperienza maturata di almeno 3 anni. Non sono eleggibili i componenti dell'OIV, del Collegio dei Revisori dei Conti nonché gli Amministratori comunali in carica, del comune di Lanciano.

6. A conclusione delle operazioni di scrutinio, cui potranno assistere i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL Area Dirigenza – Regioni e Autonomie Locali, il Segretario Generale, proclama l'elezione del componente nominato dalla dirigenza che ha ottenuto il maggior numero di voti e redige apposito verbale firmato dai votanti e dai rappresentanti sindacali se presenti. In caso di parità di votazione, si procederà a nuovo scrutinio.

7. Sono elettori attivi i dirigenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, in servizio alla data delle elezioni.

Art. 5 - Comitato dei Garanti istituito in convenzione tra enti

1. Il Comitato dei Garanti può essere, altresì, istituito attraverso il ricorso a forme di convenzione tra più enti, come previsto dall'art.15, comma 1, del C.C.N.L. 23.12.1999.

2. In tale caso, l'Amministrazione individua i due componenti, tenendo conto dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, nell'atto di Convenzione. L'atto di Convenzione stabilisce, ulteriormente, l'Amministrazione che procederà alla nomina dei due componenti (Capoconvenzione).

3. L'individuazione dei componenti può essere inoltre effettuata da una delle amministrazioni che intendono convenzionarsi.

4. Il rappresentante eletto dai dirigenti (componente "aggiunto") è nominato autonomamente presso ciascun ente; in tal caso, a secondo di quale Ente il Comitato valuta, il Presidente del Comitato inviterà un componente o l'altro.

Art. 6 - Durata e sostituzione nell'incarico

1. Il Comitato dura in carica tre anni dalla nomina e **l'incarico** non può essere rinnovato.

2. Ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborso spese (art. 22 - D. Lgs 165/2001).

3. In caso di cessazione, rinuncia, impossibilità o incompatibilità sopravvenute dei componenti, gli stessi vengono sostituiti entro trenta giorni. Il nuovo componente resta in carica fino all'originaria scadenza triennale del Comitato.

4. Nel caso in cui il componente eletto dai dirigenti (componente "aggiunto") dovesse risultare il soggetto rispetto al quale il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, lo stesso sarà sostituito - per tale caso contingente - dal secondo candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In assenza di candidati non eletti, il componente "aggiunto" - per tale caso contingente - sarà sostituito dal dirigente con maggiore anzianità di servizio maturata presso l'ente di appartenenza nella qualifica dirigenziale.

Art. 7 - Sede

1. Il Comitato dei Garanti ha sede presso il Comune di Lanciano o, in caso di istituzione attraverso il ricorso a forme di convenzione tra più enti, presso l'Amministrazione che se ne avvale.

2. L'Ente, di cui al comma 1, destina idoneo locale e individua un'apposita struttura organizzativa del Comitato.

Art. 8 - Criteri di funzionamento

1. L'Amministrazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 21, commi 1 e 1 bis, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, si conforma al parere del Comitato dei Garanti che, deve essere espresso entro quarantacinque (45) giorni dalla richiesta (art. 15 del CCNL del 23.12.1999). Decorso inutilmente detto termine, si prescinde da tale parere.

2. La richiesta di parere al Comitato è inoltrata dal Segretario Generale, unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato.

3. Il Comitato dei Garanti ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere ai servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività; deve disporre l'audizione del dirigente a cui è stato mosso l'addebito.

4. Su richiesta del dirigente interessato, il Comitato dei Garanti prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al primo comma, dispone l'audizione dello stesso, anche assistito da persona di fiducia.

5. Il parere del Comitato è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti.

6. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le determinazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.

7. I membri del Comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione ex art. 12 dello Statuto comunale.